



REPERTORIO n. 4413

RACCOLTA n. 3019

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di novembre.

AGENZIA DELLE ENTRATE

(22 novembre 2017)

UFFICIO DI TIVOLI

In Guidonia Montecelio (RM), nel mio studio.

Atto reg. il

Avanti a me Avv. **Francesco Maria de Iorio**, Notaio in Guidonia Montecelio, con Studio in Viale Roma n. 148, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

Al n. S

Iscrizione in Camera di

Commercio di

SONO PRESENTI

in data

- **LO RUSSO Gerardo**, insegnante, nato a Trevico (AV) il giorno 10 ottobre 1948, residente in Guidonia Montecelio (RM), Via Carcibove n. 100, codice fiscale: LRS GRD 48R10 L399V, il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni;

Prot. N.

- **DI STEFANO Maria Rita**, imprenditrice, nata a Cagnano Amiterno (AQ) il giorno 28 marzo 1957, residente a Guidonia Montecelio (RM), Via Carcibove n. 100, codice fiscale: DST MRT 57C68 B358E, la quale dichiara di essere coniugata in regime di separazione dei beni;

- **LO RUSSO Francesco**, studente, nato a Roma (RM) il giorno 2 gennaio 1986, residente in Guidonia Montecelio (RM), Via Carcibove n. 100, codice fiscale: LRS FNC 86A02 H501H, il quale

dichiara di essere celibe;

- **LO RUSSO Ivonne**, studentessa, nata a Roma (RM) il giorno 5 febbraio 1989, residente in Guidonia Montecelio (RM), Via Carcibove n. 100, codice fiscale: LRS VNN 89B45 H501W, la quale dichiara essere nubile.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1) Viene costituita, dai signori **LO RUSSO Gerardo, DI STEFANO Maria Rita, LO RUSSO Francesco e LO RUSSO Ivonne** la società a responsabilità limitata denominata:

"VILLA DEI ROMANI S.R.L."

2) La sede della Società è in Guidonia Montecelio (RM).
Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, e senza che ciò comporti, in caso di cambiamento di indirizzo nel medesimo Comune, modifica del presente atto costitutivo, la sede sociale è attualmente posta in Guidonia Montecelio (RM), Via Romana snc.

3) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

4) La società ha ad oggetto:
- la realizzazione in Guidonia Montecelio sulla collina della Frazione denominata "Carcibove" di un polo di attrazione culturale e turistica di interesse nazionale ed internazionale, utilizzando la lavorazione del travertino, della pie-

	tra locale e di qualsivoglia altro materiale, con l'impiego	
	di qualunque tecnica artistica, e tipo di strumentazione; il	
	tutto al fine della promozione culturale, artistica e stori-	
	ca del territorio e della valorizzazione delle risorse natu-	
	ralistiche e paesaggistiche del medesimo.	
	A tal fine la società potrà svolgere, in Italia ed all'Este-	
	ro le seguenti attività:	
	a) attività di formazione e ricerca nei settori delle arti	
	figurative, delle arti visive e di quelle applicate, della	
	comunicazione e della didattica dell'arte in tutte le sue	
	forme (anche al fine di dare continuità alle pregresse atti-	
	vità artistiche e didattiche svolte nell'ambito dell'Agritu-	
	rismo Carcibove dalla omonima associazione "Villa dei Roma-	
	ni" e precedentemente dall'istituto "Montecelio Ente Superio-	
	re della Comunicazione Pubblica della Regione Lazio").	
	Attività di promozione dello studio, della ricerca e della	
	divulgazione dell'Arte in genere e delle sue tecniche;	
	Attività di valorizzazione del Patrimonio artistico attraver-	
	so lo sviluppo degli scambi culturali con soggetti pubblici	
	e privati nazionali ed internazionali.	
	b) attività di organizzazione di strutture, centri, scuole,	
	accademie e corsi, di insegnamento artistico nel rispetto	
	delle norme vigenti, garantendo la libertà dello studente di	
	sviluppare autonomamente la propria attitudine creativa sce-	
	gliendo liberamente la disciplina artistica ed i corsi forma-	

	tivi, in conformità alle norme ed ai regolamenti dell'istitu-	
	zione.	
	c) attività di selezione degli studenti e dei partecipanti	
	ai corsi di formazione con attribuzione di borse di studio o	
	contributi individuali ai medesimi, nonché di altre forme di	
	sussidi per la formazione artistica e culturale.	
	d) costituzione di enti ed organizzazioni culturali (ivi com-	
	prese associazioni e fondazioni) con possibilità di aderire	
	ad iniziative accademiche ed accordi anche di tipo consorti-	
	le con Università, ed Enti culturali ed artistici nazionali	
	ed internazionali, il tutto al fine di promuovere e sviluppa-	
	re i fini sociali.	
	e) attività diretta alla promozione e diffusione della cono-	
	scenza del patrimonio artistico italiano, anche mediante	
	l'attività editoriale con pubblicazione di testi e materiale	
	didattico sia su supporto cartaceo che digitale anche median-	
	te l'utilizzo di tecniche informatiche audiovisive e la dif-	
	fusione in rete via web.	
	f) attività tecnico - didattica, nonché l'organizzazione di	
	corsi, seminari, eventi, convegni, conferenze, gallerie espo-	
	sitive, attività museali dirette alla promozione degli scopi	
	sociali.	
	g) organizzazione di strutture di accoglienza, alloggi, men-	
	se, campus accademico-universitari, biblioteche, palestre	
	con prestazione di ogni tipo di servizio funzionale al sog-	

giorno degli studenti italiani ed esteri.

h) promozione del turismo culturale nella più ampia accezione al fine di raccogliere in tutto il mondo l'adesione di studenti interessati alle iniziative artistiche e didattiche promosse dalla società al fine precipuo al fine di trasformare la cultura in una risorsa economica per il nostro paese.

Al solo fine del raggiungimento degli scopi di cui sopra ed in misura non prevalente rispetto all'oggetto sopra indicato la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la stipula di mutui, anche ipotecari, nonché assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre società od imprese.

La società potrà, inoltre, al solo fine di raggiungere lo scopo sociale e quindi in via non prevalente ma strumentale e non nei confronti del pubblico:

a) rilasciare fideiussioni, avalli e garanzie di qualsiasi genere e compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali connesse e relative direttamente o indirettamente a siffatta gestione, purchè il tutto non si ponga in contrasto con la normativa dettata dalla Legge n.197 del 5.7.1991 e successive modificazioni introdotte dal D.L. n.385 del 1° settembre 1993 pubblicato nel supplemento n.92 della G.U. n.230 del 30.9.1993, sue eventuali successive modifiche legislative ed atti amministrativi emanati in

correlazione ad esso;

b) assumere, non nei confronti del pubblico né a scopo di collocamento, interessenze e partecipazioni in altre società o aziende commerciali sia direttamente che indirettamente, purchè il possesso di tali interessenze e partecipazioni non costituisca la sua attività prevalente od esclusiva, né si ponga in contrasto con la normativa dettata dalla Legge n.197 del 5.7.1991 e successive modificazioni introdotte dal D.L. n.385 del 1° settembre 1993 pubblicato nel supplemento n.92 della G.U. n.230 del 30 settembre 1993, sue eventuali successive modifiche legislative ed atti amministrativi emanati in correlazione ad esso.

E' in ogni caso esclusa qualsiasi attività di intermediazione.

Qualsiasi attività e prestazione in genere che la società dovesse fornire nell'ambito del complessivo finale prodotto o risultato richiestole, qualora dovesse rientrare tra le prestazioni inderogabilmente riservate a professionisti regolarmente iscritti in appositi albi o elenchi, sarà svolta da tali soggetti, dei quali la società si avvarrà di volta in volta ed i quali opereranno sotto la loro diretta responsabilità personale e professionale.

5) Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e viene assunto e sottoscritto nel seguente modo:

	- il Signor LO RUSSO Gerardo è titolare di una quota di Euro	
	2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) pari al 25%	
	(venticinque per cento) del capitale sociale;	
	- la Signora DI STEFANO Maria Rita è titolare di una quota	
	di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) pari	
	al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale;	
	- il signor LO RUSSO Francesco è titolare di una quota di	
	Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) pari al	
	25% (venticinque per cento) del capitale sociale;	
	- la signora LO RUSSO Ivonne è titolare di una quota di Euro	
	2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) pari al 25%	
	(venticinque per cento) del capitale sociale;	
	I costituiti danno atto che è stato versato direttamente al-	
	l'Organo Amministrativo il 100% (cento per cento) del capita-	
	le sociale sottoscritto, pari ad Euro 10.000,00 (diecimila	
	virgola zero zero) mediante numero 4 (quattro) assegni cir-	
	colari non trasferibili tutti intestati alla società	
	e precisamente:	
	- per Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero)	
	dal signor LO RUSSO Gerardo con assegno n.7402604864-05, e-	
	messo dalla banca "UniCredit S.P.A.", di Guidonia Montecelio	
	di Viale Roma, in data odierna;	
	- per Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero)	
	dalla signora DI STEFANO Maria Rita con assegno	
	n.7402604865-06, emesso dalla banca "UniCredit S.P.A.", di	

	Guidonia Montecelio di Viale Roma, in data odierna;	
	- per Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero)	
	dal signor LO RUSSO Francesco con assegno n.7402604866-07, e-	
	messo dalla banca "UniCredit S.P.A.", di Guidonia Montecelio	
	di Viale Roma, in data odierna;	
	- per Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero)	
	dalla signora LO RUSSO Ivonne con assegno n.7402604867-08,	
	emesso dalla banca "UniCredit S.P.A.", di Guidonia Montecelio	
	di Viale Roma, in data odierna.	
	A tal fine i componenti esibiscono i richiamati assegni a me	
	Notaio, che ne prendo visione ed attesto l'avvenuto espletamento	
	della formalità voluta dalla Legge.	
	6) Gli utili saranno ripartiti in base, a quanto previsto	
	dall'articolo 26 dello statuto sociale, dall'art. 2478 bis	
	C.C., e, per quanto compatibile, dall'art. 2433 C.C..	
	7) Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2017.	
	8) La società potrà, a scelta dei soci, essere amministrata,	
	alternativamente, da un Amministratore Unico, da un Consiglio	
	di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un	
	massimo di sette membri, ovvero da due o più Amministratori	
	con poteri congiunti o disgiunti, ovvero, disgiuntamente per	
	determinati atti ed operazioni e congiuntamente per gli altri.	
	Per la prima volta i costituiti convengono di affidare l'am-	
	ministrazione della società, fino a revoca o dimissioni, ad	

un Amministratore Unico, nominato nella persona del signor

LO RUSSO Gerardo il quale, presente, accetta la carica, dichiarando che nei suoi confronti non sussistono cause di inleggibilità o di decadenza previste dalla Legge e delega a me Notaio la formalità di iscrizione nel Registro delle Imprese della sua nomina.

L'amministratore nominato dichiara di essere a conoscenza del divieto assoluto per l'Organo Amministrativo di compiere qualsiasi atto prima dell'avvenuta registrazione della Società presso il Registro Imprese.

9) Le decisioni dei soci saranno adottate con deliberazione assembleare.

10) La società è retta dalle norme contenute nello statuto sociale qui di seguito trascritto.

11) L'organo amministrativo è delegato ad introdurre nel presente atto e nello statuto ogni modifica od integrazione che si rendesse necessaria od utile per l'iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

12) Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della società ed ammontano ad Euro millecinquecento.

"STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la società a responsabilità limitata con denominazione:

"VILLA DEI ROMANI S.R.L."

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La sede della società è in Guidonia Montecelio (RM).

2. L'Organo amministrativo ha facoltà di variare l'indirizzo nell'ambito del comune ove è situata la sede, di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative quali succursali, filiali, depositi o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.

3. Con decisione dei soci, potranno essere istituite, modificate o soppresse sedi secondarie.

ARTICOLO 3 - DOMICILIO DEI SOCI E DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo sindacale, del revisore e di qualsiasi altro componente degli organi sociali per tutti i rapporti con la società, è, ad ogni effetto di Legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

2. E' onere dei medesimi comunicare alla società per iscritto il cambiamento del proprio domicilio, nonché il proprio numero di fax e l'indirizzo e-mail.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 5 - OGGETTO

La società ha ad oggetto:

- la realizzazione in Guidonia Montecelio sulla collina della Frazione denominata "Carcibove" di un polo di attrazione

culturale e turistica di interesse nazionale ed internazio-
nale, utilizzando la lavorazione del travertino, della pie-
tra locale e di qualsivoglia altro materiale, con l'impiego
di qualunque tecnica artistica, e tipo di strumentazione; il
tutto al fine della promozione culturale, artistica e stori-
ca del territorio e della valorizzazione delle risorse natu-
ralistiche e paesaggistiche del medesimo.

A tal fine la società potrà svolgere, in Italia ed all'Este-
ro le seguenti attività:

a) attività di formazione e ricerca nei settori delle arti
figurative, delle arti visive e di quelle applicate, della
comunicazione e della didattica dell'arte in tutte le sue
forme (anche al fine di dare continuità alle pregresse atti-
vità artistiche e didattiche svolte nell'ambito dell'Agritu-
rismo Carcibove dalla omonima associazione "Villa dei Roma-
ni" e precedentemente dall'istituto "Montecelio Ente Superio-
re della Comunicazione Pubblica della Regione Lazio").

Attività di promozione dello studio, della ricerca e della
divulgazione dell'Arte in genere e delle sue tecniche;

Attività di valorizzazione del Patrimonio artistico attraver-
so lo sviluppo degli scambi culturali con soggetti pubblici
e privati nazionali ed internazionali.

b) attività di organizzazione di strutture, centri, scuole,
accademie e corsi, di insegnamento artistico nel rispetto
delle norme vigenti, garantendo la libertà dello studente di

	sviluppare autonomamente la propria attitudine creativa sce-	
	gliendo liberamente la disciplina artistica ed i corsi forma-	
	tivi, in conformità alle norme ed ai regolamenti dell'istitu-	
	zione.	
	c) attività di selezione degli studenti e dei partecipanti	
	ai corsi di formazione con attribuzione di borse di studio o	
	contributi individuali ai medesimi, nonché di altre forme di	
	sussidi per la formazione artistica e culturale.	
	d) costituzione di enti ed organizzazioni culturali (ivi com-	
	prese associazioni e fondazioni) con possibilità di aderire	
	ad iniziative accademiche ed accordi anche di tipo consorti-	
	le con Università, ed Enti culturali ed artistici nazionali	
	ed internazionali, il tutto al fine di promuovere e sviluppa-	
	re i fini sociali.	
	e) attività diretta alla promozione e diffusione della cono-	
	scenza del patrimonio artistico italiano, anche mediante	
	l'attività editoriale con pubblicazione di testi e materiale	
	didattico sia su supporto cartaceo che digitale anche median-	
	te l'utilizzo di tecniche informatiche audiovisive e la dif-	
	fusione in rete via web.	
	f) attività tecnico - didattica, nonché l'organizzazione di	
	corsi, seminari, eventi, convegni, conferenze, gallerie espo-	
	sitive, attività museali dirette alla promozione degli scopi	
	sociali.	
	g) organizzazione di strutture di accoglienza, alloggi, men-	

	se, campus accademico-universitari, biblioteche, palestre	
	con prestazione di ogni tipo di servizio funzionale al sog-	
	giorno degli studenti italiani ed esteri.	
	h) promozione del turismo culturale nella più ampia accezio-	
	ne al fine di raccogliere in tutto il mondo l'adesione di	
	studenti interessati alle iniziative artistiche e didattiche	
	promosse dalla società al fine precipuo al fine di trasforma-	
	re la cultura in una risorsa economica per il nostro paese.	
	Al solo fine del raggiungimento degli scopi di cui sopra ed	
	in misura non prevalente rispetto all'oggetto sopra indicato	
	la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali,	
	industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi com-	
	presa la stipula di mutui, anche ipotecari, nonché assumere,	
	sia direttamente sia indirettamente, interessenze, quote o	
	partecipazioni in altre società od imprese.	
	La società potrà, inoltre, al solo fine di raggiungere lo	
	scopo sociale e quindi in via non prevalente ma strumentale	
	e non nei confronti del pubblico:	
	a) rilasciare fideiussioni, avalli e garanzie di qualsiasi	
	genere e compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobilia-	
	ri, industriali, commerciali connesse e relative direttamen-	
	te o indirettamente a siffatta gestione, purchè il tutto non	
	si ponga in contrasto con la normativa dettata dalla Legge	
	n.197 del 5.7.1991 e successive modificazioni introdotte dal	
	D.L. n.385 del 1° settembre 1993 pubblicato nel supplemento	

	n.92 della G.U. n.230 del 30.9.1993, sue eventuali successi-	
	ve modifiche legislative ed atti amministrativi emanati in	
	correlazione ad esso;	
	b) assumere, non nei confronti del pubblico né a scopo di	
	collocamento, interessenze e partecipazioni in altre società	
	o aziende commerciali sia direttamente che indirettamente,	
	purchè il possesso di tali interessenze e partecipazioni non	
	costituisca la sua attività prevalente od esclusiva, né si	
	ponga in contrasto con la normativa dettata dalla Legge	
	n.197 del 5.7.1991 e successive modificazioni introdotte dal	
	D.L. n.385 del 1° settembre 1993 pubblicato nel supplemento	
	n.92 della G.U. n.230 del 30 settembre 1993, sue eventuali	
	successive modifiche legislative ed atti amministrativi ema-	
	nati in correlazione ad esso.	
	E' in ogni caso esclusa qualsiasi attività di intermediazio-	
	ne.	
	Qualsiasi attività e prestazione in genere che la società do-	
	vesse fornire nell'ambito del complessivo finale prodotto o	
	risultato richiestole, qualora dovesse rientrare tra le pre-	
	stazioni inderogabilmente riservate a professionisti regolar-	
	mente iscritti in appositi albi o elenchi, sarà svolta da ta-	
	li soggetti, dei quali la società si avvarrà di volta in vol-	
	ta ed i quali opereranno sotto la loro diretta responsabi-	
	lità personale e professionale.	
	ARTICOLO 6 - CAPITALE	

1. Il capitale sociale è di **Euro 10.000,00 (diecimila virgo-**
la zero zero) diviso in quote ai sensi di Legge.

2. Il capitale può essere aumentato, anche con emissione di quote aventi diritti diversi da quelle in circolazione, con delibera dell'assemblea dei soci, la quale può delegare all'Organo Amministrativo i poteri necessari per realizzare l'aumento determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

3. In caso di aumento a pagamento del capitale sociale, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, spettando alla delibera di aumento del capitale stabilire le modalità del conferimento. In mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro. Se il conferimento ha ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a garanzia di detto conferimento possono in qualunque momento essere sostituite con il versamento a favore della società, a titolo di cauzione, del corrispondente importo di denaro.

4. In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti è riservato ai soci il diritto di effettuare le nuove sottoscrizioni, in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute.

5. I soci della società possono decidere che le quote da e-

	mettere a fronte di un aumento del capitale sociale siano lo-	
	ro assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti ef-	
	fettuati dai soci stessi.	
	6. Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter C.c., gli au-	
	menti di capitale possono essere attuati anche mediante of-	
	ferta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai so-	
	ci che non hanno concorso alla decisione spetta il diritto	
	di recesso a norma dell'articolo 2473 C.c.	
	7. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capita-	
	le sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito	
	presso la sede sociale della documentazione prevista dall'ar-	
	ticolo 2482-bis, 2° comma c.c., in previsione dell'assemblea	
	ivi indicata.	
	ARTICOLO 7 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI	
	1. La società può acquisire dai soci, previo consenso indivi-	
	duale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo	
	perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i so-	
	ci finanziamenti, che si presumono infruttiferi salva diver-	
	sa determinazione risultante da atto scritto, con obbligo di	
	rimborso.	
	2. Il tutto nel rispetto delle normative vigenti con partico-	
	lare riferimento a quelle che regolano la raccolta del ri-	
	sparmio tra il pubblico ed al disposto dell'art.2467 c.c.	
	3. Il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favo-	
	re della società, in un momento in cui risulta un eccessivo	

squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto

sociale ovvero in una situazione finanziaria della società

nella quale sarebbe stata ragionevole l'esecuzione di un con-

ferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli al-

tri creditori, e, se avvenuto nell'anno precedente la dichia-

razione di fallimento della società, deve essere restituito.

ARTICOLO 8 - TITOLI DI DEBITO

1. La società può emettere titoli di debito nel rispetto del-

le norme di Legge vigenti in materia.

2. La decisione relativa all'emissione di titoli di debito

dovrà essere adottata dai soci.

ARTICOLO 9 - TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER

ATTO TRA VIVI

1. Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi è

soggetto alla seguente disciplina, diretta a tutelare l'inte-

resse della società alla omogeneità della compagine sociale

ed alla coesione dei soci.

Il socio che intenda alienare a terzi la propria partecipa-

zione, a qualsiasi titolo (oneroso o gratuito) o costituire

sulla stessa diritti reali di godimento o di garanzia dovrà

ottenere il gradimento espresso dall'assemblea dei soci.

L'assemblea decide senza obbligo di motivazione con il voto

favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due

terzi) del capitale sociale .

Il socio che intende trasferire la propria partecipazione de-

	ve comunicare agli amministratori della società ed a tutti	
	gli altri soci l'intenzione di alienare, mediante lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento spedita all'indirizzo	
	risultante dal Registro delle Imprese, indicando l'entità	
	della partecipazione trasferenda, il prezzo richiesto, le mo-	
	dalità di pagamento, le generalità del terzo cui è proposto	
	l'acquisto, e le ulteriori condizioni.	
	Entro venti giorni dal ricevimento delle comunicazioni deve	
	essere comunicata la decisione dei soci circa il gradimento,	
	mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In	
	mancanza di comunicazione del gradimento, nel termine indica-	
	to, esso deve intendersi concesso.	
	Se il gradimento è negato spetta al socio il diritto di re-	
	cesso.	
	Nel caso di gradimento e quindi di trasferibilità della par-	
	tecipazione, agli altri soci, spetta il diritto di prelazio-	
	ne sull'acquisto.	
	La modifica o la soppressione della clausola di gradimento	
	devono essere deliberate con il consenso di tutti i soci.	
	2. La prelazione spetta in caso di trasferimento, totale o	
	parziale, della partecipazione per atto tra vivi, ai soci re-	
	golarmente iscritti nel Registro delle Imprese.	
	3. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendo-	
	no compresi tutti i negozi di alienazione a titolo oneroso o	
	a titolo gratuito, nella più ampia accezione del termine e	

quindi, oltre alla vendita ed alla donazione, a puro titolo esemplificativo, la permuta, il conferimento in società, la dazione in pagamento.

4. Il socio alienante dovrà, pertanto, comunicare a tutti gli altri soci l'intenzione di alienare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese, indicando l'entità della partecipazione trasferenda, il prezzo richiesto, le modalità di pagamento, le generalità del terzo cui è proposto l'acquisto, e le ulteriori condizioni. I soci interessati, dovranno esercitare il diritto di prelazione, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, sempre mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al socio offerente.

5. La predetta comunicazione equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c., restando comunque obbligati il socio cedente e chi ha esercitato la prelazione a ripetere il contratto in forma idonea all'iscrizione nel Registro delle Imprese. In tale sede si procederà al pagamento del prezzo.

6. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente ma deve esercitarsi per l'intera partecipazione oggetto del trasferimento.

7. In caso di alienazione senza corrispettivo o di corrispettivo diverso dal denaro, il valore della quota in base al

	quale esercitare la prelazione, sarà determinato dal socio a-	
	lienante. Qualora detto valore sia ritenuto eccessivo da uno	
	qualsiasi dei soci che abbia manifestato la volontà di eser-	
	citare la prelazione, lo stesso sarà determinato concordemen-	
	te dalle parti o, in caso di disaccordo, da un esperto nomi-	
	nato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società, as-	
	sunto quale arbitratore.	
	8. Ove la prelazione venga esercitata da più soci, la quota	
	da alienare sarà ripartita tra di essi in proporzione alle	
	rispettive quote sociali.	
	9. La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta	
	nel caso di mancata risposta nel su indicato termine di tren-	
	ta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al	
	socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al	
	soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il	
	trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni	
	successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.	
	10. Se non risulta osservato il procedimento descritto nel	
	presente articolo, l'acquirente non ha diritto ad essere i-	
	scritto nel Registro delle Imprese, non è legittimato all'e-	
	sercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non	
	può alienare la partecipazione con effetto verso la società.	
	ARTICOLO 10 - MORTE DEL SOCIO	
	1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per causa	
	di morte.	

2. In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 c.c.

ARTICOLO 11 - RECESSO

1. Il diritto di recesso dalla società può essere esercitato dai soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni indicate dall'articolo 2473, 1° comma C.C. e negli altri casi previsti dalla Legge e dal presente statuto.

2. Il recesso non può essere parziale.

3. Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nei libri sociali della decisione che legittima il recesso.

4. In detta raccomandata devono essere elencati le generalità del recedente ed il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti il procedimento.

5. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, esso può essere esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

6. Il recesso ha effetto dal giorno in cui la comunicazione perviene alla sede della società e non può essere esercitato

o, se esercitato, perde efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ARTICOLO 12 - ESCLUSIONE

1. E' escluso dalla società il socio che si renda gravemente inadempiente ad obblighi assunti nei confronti della società o che non rispetti le decisioni degli organi sociali.

2. L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

3. L'organo amministrativo provvede ai conseguenti adempimenti.

ARTICOLO 13 - RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE

1. In ogni ipotesi di scioglimento del singolo rapporto sociale, la partecipazione sarà rimborsata al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale in base a valutazione effettuata dall'organo amministrativo, sentito l'organo di controllo ove esistente, tenendo conto del suo valore di mercato, delle consistenze patrimoniali della società e della sua redditività al momento dell'evento che ha determinato la liquidazione.

2. In caso di disaccordo la valutazione sarà effettuata da un esperto nominato dal Tribunale ove ha sede la società.

3. Il rimborso della partecipazione dovrà avvenire entro 180 (centottanta) giorni dall'evento che ha determinato la li-

quidazione con le modalità previste dalla Legge.

ARTICOLO 14 - DECISIONI DEI SOCI

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori (salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo) e la scelta della struttura dell'organo amministrativo;

c) la nomina dell'organo di controllo;

d) le modificazioni dello statuto;

e) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e la sua revoca, la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

g) la decisione su argomenti indicati dall'organo amministra-

	tivo, dall'organo di controllo o da tanti soci che rappresen-	
	tino un terzo del capitale sociale;	
	h) l'ammissione a procedure concorsuali.	
	3. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle	
	Imprese che non siano morosi.	
	4. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla parte-	
	cipazione detenuta dal socio.	
	ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA	
	1. Le decisioni dei soci devono essere adottate sempre me-	
	diante deliberazione assembleare.	
	2. L'assemblea è così regolata:	
	deve essere convocata anche fuori della sede sociale, purché	
	in Italia, a cura del presidente del consiglio di amministra-	
	zione o dell'amministratore unico; nel caso di amministrazio-	
	ne affidata a due o più amministratori con firma disgiunta o	
	congiunta, dall'amministratore più anziano;	
	in caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua	
	inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di	
	controllo, ove esista, oppure da tanti soci che rappresenti-	
	no almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale;	
	viene convocata mediante avviso contenente l'indicazione del	
	luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie	
	da trattare spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni	
	prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve esse-	
	re inviato mediante lettera raccomandata con avviso di rice-	

vimento spedita al domicilio risultante dal Registro delle

Imprese, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il ri-

scontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ri-

cevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e

la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato

dal socio e annotato nel Registro delle Imprese.

3. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data

ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'a-

dunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risul-

ti legalmente costituita; comunque anche in seconda convoca-

zione valgono le medesime maggioranze previste per la prima

convocazione.

4. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione del-

l'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e

sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

5. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si

reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipi l'in-

tero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo

sindacale, se nominati, siano presenti o informati e nessuno

si opponga alla trattazione dell'argomento. Se gli ammini-

stratori o i l'organo sindacale, ove nominati, non partecipa-

no personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita

dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della so-

cietà, nella quale dichiarano di essere informati della riu-

nione, di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e

di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 16 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1.L'assemblea è presieduta:

a) dal presidente del consiglio di amministrazione;

b)dall'amministratore unico;

c) nel caso di amministrazione da esercitarsi disgiuntamente o congiuntamente, dall'amministratore incaricato di effettuare la convocazione.

In caso di loro impedimento o assenza, l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa; accertare l'identità e la legittimazione dei presenti; dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea; accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 17 - DELEGHE

1. Il socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta che deve essere conservata agli atti della società.

2. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

3. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, all'organo sinda-

cale o al revisore, se nominati.

ARTICOLO 18 - VERBALE E MAGGIORANZE

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o da Notaio.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

3. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

4. L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

5. Restano comunque salve le disposizioni di Legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ARTICOLO 19 PROCEDIMENTI DECISIONALI ALTERNATIVI

1. L'assemblea si può riunire in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza, purché siano rispettati il metodo col-

legiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso dovranno essere rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audiovideo collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante;

b) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di verificare che non siano presenti soggetti non legittimati o autorizzati (nel caso di convocazione via e-mail, il Presidente dell'Assemblea verificherà mediante elenco fornitogli dal fornitore di accessi a Internet - Provider), di accertare che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli ar-

gomenti all'ordine del giorno, nonchè di ricevere o trasmettere documenti.

2. In deroga al principio assembleare e nei limiti di Legge, le decisioni dei soci possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino chiaramente l'argomento oggetto della decisione ed il consenso espresso.

Tale procedimento non può essere adottato per le seguenti decisioni:

a) quelle per le quali l'art. 2479, comma IV, c.c. prevede l'obbligatorietà della decisione assembleare;

b) quelle per le quali, anche uno solo dei soci richieda l'adozione del metodo assembleare.

Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il socio che intende consultare gli altri soci e proporre loro una data decisione, formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta di decisione e le sue ragioni e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale.

La consultazione degli altri soci avviene mediante trasmissione di detta proposta attraverso qualsiasi sistema di comunicazione scritta, ivi compresi telefax e posta elettronica; la trasmissione, oltre che ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, all'organo sindacale, al revisore

	contabile ed al rappresentante comune dei possessori di tito-	
	li di debito, deve essere diretta a tutti i soci, i quali,	
	se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o con-	
	trario, devono comunicare, con i sistemi sopraindicati, al	
	socio proponente ed alla società la loro volontà scritta,	
	con sottoscrizione originale (anche digitale) entro il termi-	
	ne indicato nella proposta. La mancanza di detta comunicazio-	
	ne nel termine prescritto va intesa come espressione di voto	
	contrario.	
	ARTICOLO 20 - AMMINISTRAZIONE	
	1. La società può essere amministrata, secondo quanto di vol-	
	ta in volta stabilito al momento della nomina:	
	da un amministratore unico;	
	da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 7	
	(sette) membri, secondo il numero determinato dai soci al mo-	
	mento della nomina;	
	da due o più amministratori con poteri di amministrazione e	
	di rappresentanza da esercitarsi congiuntamente, disgiunta-	
	mente, ovvero disgiuntamente per determinati atti ed opera-	
	zioni e congiuntamente per gli altri.	
	2. In mancanza di qualsiasi precisazione all'atto della nomi-	
	na di più amministratori, non si ha un consiglio di ammini-	
	strazione ed i poteri di amministrazione si intenderanno at-	
	tribuiti in via disgiuntiva.	
	3. In caso di amministrazione disgiuntiva, sull'eventuale op-	

posizione all'atto che un amministratore intende compiere,

decidono tutti i soci con maggioranza assoluta calcolata in

base alla partecipazione al capitale sociale.

4. Nelle materie di cui all'art. 2475 ultimo comma C.c., l'a-

dozione delle decisioni degli amministratori avverrà comun-

que in forma collegiale.

5. I componenti dell'organo amministrativo:

possono essere non soci;

sono rieleggibili;

restano in carica fino a revoca, dimissioni o per il periodo

determinato al momento della nomina e comunque fino all'ap-

provazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del pe-

riodo in carica;

sono tenuti al rispetto del divieto di concorrenza.

6. La cessazione degli amministratori per scadenza del termi-

ne avrà effetto dal momento in cui il nuovo organo ammini-

strativo è stato ricostituito.

ARTICOLO 21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Quando la società è amministrata da un consiglio il fun-

zionamento di esso è così regolato:

il consiglio di amministrazione delibera in adunanza colle-

giale;

il consiglio, con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei

consiglieri in carica, elegge tra i suoi membri il presiden-

te se non è stato già scelto alla nomina e può eleggere un

	vicepresidente per i casi di assenza o impedimento del presi-	
	dente, potendoli revocare in ogni tempo e per qualsiasi moti-	
	vo con la stessa maggioranza.	
	2. Il Consiglio di Amministrazione si può riunire in audiovi-	
	deoconferenza o in sola audioconferenza, purché siano rispet-	
	tate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto	
	nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il	
	segretario della riunione che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	b) che sia possibile identificare con certezza tutti i sog-	
	getti partecipanti;	
	c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire	
	nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere docu-	
	menti.	
	3. Il consiglio è convocato dal presidente quando lo giudi-	
	chi necessario o quando ne sia fatta richiesta da ciascun am-	
	ministratore o dall'organo di controllo, mediante avviso spe-	
	dito a tutti gli amministratori, ai membri dell'organo di	
	controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicu-	
	rare la prova del ricevimento almeno cinque giorni prima del-	
	l'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; le	
	adunanze sono valide anche senza convocazione se sono presen-	
	ti tutti gli amministratori e tutti i membri dell'organo di	
	controllo; nell'avviso di convocazione vengono indicati l'or-	

dine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione, usualmente presso la sede sociale, o altrove purché in Italia.

4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; di esse si redigerà un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, da trascriversi nell'apposito libro sociale. In caso di parità di voti, la proposta di deliberazione si intenderà respinta.

5. Il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla Legge.

ARTICOLO 22 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione di quanto in forza di Legge e del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci.

2. Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, ovvero ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti e le modalità di esercizio della delega; si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'art.2381 C.c. e non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'art.2475 C.C.; le cariche di presidente (o vicepresidente)

	e di amministratore delegato sono cumulabili.	
	3. Possono essere nominati direttori, institori o procurato-	
	ri per il compimento di determinati atti o categorie di at-	
	ti, determinandone i poteri.	
	ARTICOLO 23 - COMPENSI	
	1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese soste-	
	nute per ragioni del loro ufficio.	
	2. All'atto della nomina o con decisione assembleare succes-	
	siva è possibile assegnare agli amministratori un'indennità	
	annuale in misura fissa o proporzionale agli utili netti di	
	esercizio, nonché determinare una indennità per cessazione	
	dalla carica deliberandone l'accantonamento in un'apposita	
	voce del bilancio o a mezzo polizza assicurativa, il tutto	
	nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti normati-	
	ve in materia.	
	ARTICOLO 24 - RAPPRESENTANZA	
	La rappresentanza della società compete:	
	all'amministratore unico, senza limitazioni;	
	al presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di	
	sua assenza o impedimento, al vicepresidente se nominato,	
	senza limitazioni;	
	agli amministratori delegati, se nominati, con le stesse mo-	
	dalità di esercizio dei poteri di amministrazione e nei limi-	
	ti della delega;	
	agli amministratori non formanti un consiglio di amministra-	

zione, con le stesse modalità di esercizio dei poteri di amministrazione;

ai direttori, agli institori, ai procuratori, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 25 - ORGANO DI CONTROLLO

1. La società può nominare il sindaco o un revisore, iscritto al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. La nomina del sindaco è obbligatoria nei casi previsti dall'art.2477 c.c. e seguenti del c.c..

2. Si applicano al sindaco ed al revisore le norme previste in materia di società per azioni.

3. In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

ARTICOLO 26 - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO ED UTILI

1.L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. A fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di Legge, alla formazione del bilancio della società. Il bilancio è presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo

	richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni	
	dalla suddetta chiusura; in questi casi gli amministratori	
	segnalano nella relazione prevista dall'art.2428 c.c. le ra-	
	gioni della dilazione.	
	3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno	
	il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino	
	a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, so-	
	no a disposizione dell'assemblea affinché vengano ripartiti	
	tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da	
	ciascuno posseduta, o destinati, in tutto od in parte a ri-	
	serva straordinaria.	
	ARTICOLO 27 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	1. Verificata ed accertata nei modi di Legge una causa di	
	scioglimento della Società, l'assemblea verrà convocata per	
	le necessarie deliberazioni. L'assemblea, all'uopo convoca-	
	ta, nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	2. Il numero dei liquidatori; in caso di pluralità di liqui-	
	datori le regole di funzionamento del collegio; a chi spetta	
	la rappresentanza della società e con quali modalità e limi-	
	ti; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazio-	
	ne; la determinazione dei poteri dei liquidatori e degli at-	
	ti necessari per la conservazione del valore dell'impresa.	
	ARTICOLO 28 - RINVIO	
	Per quanto non previsto nel presente statuto e nell'atto co-	

stitutivo valgono le disposizioni di Leggi vigenti in materia di società a responsabilità limitata e, ove queste manchino, quelle compatibili previste per le società per azioni."

Con riferimento ai contenuti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i comparenti dichiarano di aver preso visione dell'informativa prevista dalla Legge, a tal fine interpellati, espressamente autorizzano me Notaio al "trattamento dei dati" contenuti nel presente atto, al fine di dare agli stessi attuazione ed eseguire i conseguenti adempimenti nel rispetto degli obblighi di Legge, anche in relazione alla normativa anti-riciclaggio e per le esigenze organizzative, amministrative, contabili e fiscali del mio Studio.

Richiesto io Notaio, ricevo il presente atto che ho letto, ai comparenti i quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore diciannove e trenta minuti.

Dattiloscritto a norma di Legge da persona di mia fiducia e completato di mio pugno occupa pagine trentasette fin qui di numero dieci fogli uso bollo.

F.to:LO RUSSO Gerardo

F.to:DI STEFANO Maria Rita

F.to:LO RUSSO Francesco

F.to:LO RUSSO Ivonne

F.to: FRANCESCO MARIA DE IORIO, Notaio (L.S.)

